



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 119

Roma, 22 giugno 2012

PRIMO STOP!!!



AL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO GIUSTIZIA

Giunge notizia che il Tribunale del Lavoro di Nocera Inferiore con sentenze del 1° giugno 2012 **HA annullato** parte del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia sottoscritto in data 29 luglio 2010 dalla minoranza delle sigle sindacali.

La sentenza va nella direzione sempre sostenuta dalla FLP ai tavoli di contrattazione e davanti ai giudici del lavoro che il CCI non può modificare la norma madre ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009.

Si allega la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore.

Vi terremo costantemente informati.

Aiutaci ad aiutarci!!! vieni in FLP

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)



CRON. N.

SENT. N.

PROC. N. 803/12 R.G.L.



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro, dott. Tommaso Mainenti, alla odierna udienza, sulle conclusioni riportate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella controversia promossa con ricorso depositato in data 12.3.2012

DA

DE STEFANO GIUSEPPE - CALDENUTO ANIELLO
(ATTI POLIMERI, SULACI e LANDI)

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(DOTT. RI FORTUNATO e LAMBERTI ex art. 17 m) c.c.

- a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione per il profilo delle domande relative alla "qualificazione", accoglie per il resto le domande nei limiti del seguente e per l'effetto dichiara la nullità della direttiva giuridica impugnata di cui al CCNI 29.7.2010, con quel che ne consegue quanto alle posizioni dei ricorrenti;
- b) condanna le spese.

Nocera Inferiore, li 1.5.2012

J.R.L.

dott. Tommaso Mainenti

Motivi della decisione

u. 803/12 RAL

I ricorrenti, dipendenti del Ministero conferiti inquadrati nel profilo professionale di Consuliere e precedentemente inquadrati in area B come Consulieri di politica economica B3, agiscono per sentir dichiarare "nulli, inefficaci e comunque inopponibili" gli artt. 15 e 16 nonché l'allegato A del CCNI 29.7.2010 con nullità del decreto di inquadramento nel profilo di Consuliere nonché per sentir dichiarare "la nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponibilità" delle norme di detto CCNI "nella parte in cui non concernono la qualificazione giuridico professionale" con divieto all'atto o al completamento delle relative procedure ed alla conseguente qualificazione, con condanna del Ministero.

Jm

Il "petitum" sostanziale - di cui si deve tener conto ai fini delle giurisdizioni - si compone quindi di due profili.

Quanto al secondo (quello relativo alle qualificazioni) vi è, come recepito dal diritto comunitario, difetto di giurisdizione "rationem" di procedura relativa a personale in servizio per il passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate; è quindi domanda che non concerne la dinamica meramente interna del rapporto di lavoro ma che attiene ad uno sviluppo che per carattere orientamento del giudice di legittimità è riferibile ad un ramborsamento per l'assunzione^(*).

(*) "EX PLURIMIS" CASS. SU 4128/12.
 (***) "EX PLURIMIS" CASS. SU 12543/11.

Quanto al primo profilo di cui sopra
(quello relativo all'impugnamento), i
ricorrenti lamentano il contrasto della
normativa integrativa con la disciplina
partita superiore dal quale discendono
conseguenze pregiudizievoli rispetto alle
loro posizioni lavorative.

Da qui l'interesse ad agire.

Al riguardo, l'art. 6 comma 1 CCNL
2006-2009 impedisce in generale alle

le ex posizioni B1, B2, B3 e B3J;

in tal modo richiamando ed inglobando

anche nel nuovo formato partoris

le relative dichiarazioni ed altri

documenti come, per l'argento che qui

oltre, quelle di cui all'articolo 5.4.2000
della parte in cui stabilisce che il
Cavaliere B3 eroga "gli aiuti attribuiti
alle competenze del cavaliere in quanto
non riferiti alla professionalità in-
ferior".

Secondo d'una tale interpretazione delle
attribuzioni di questo personale in
* posizione B3 non si ravvisa
nessa, neanche implicita, un filo
filo professionale del Cavaliere di
cui al CCNI 29.7.2010 il quale
sotto questo aspetto ottiene una
conferma della professionalità in
discussione in pieno contrasto con

le discipline positive superiori.
Non può darsi che qui si è in presenza
della mera utilizzazione d'una formula
letterale "ampia ed esauritiva" ai sensi
dell'art. 8 CCNL del momento che
è proprio il contenuto della profes-
sionalità nel contratto, "in parte qua",
nostro confluenza nelle diverse
dichiaratorie del profilo del Funzionario
giudiziario (Terza Area Funzionale, ex
posizioni economiche CI e CIS), il
quale sempre a tutti gli altri attributi
previsti dalla legge alla compatibilità
del cancelliere".

discende da quanto precede - ogni altra
 questione assorbite - le modalità della
 disciplina interpretive in funzione del
 il profilo sopra indicato in rapporto
 con norme paritetiche superiori; con quel
 che ne consegue quanto alla funzione
 dei ricorsi.

summativo motivi d'equità connessi con
 il carattere parziale dell'adempimento
 e con le modalità della gestione in
 compenso fra le parti le spese della
 lite.

Oggetto

decide come da dispositivo in
 epigrafe.

Nocera Inferiore, li 1.6.2012



7.7

IL Q.L.

dot. Carmine Ricciardi

[Handwritten signature]